

Diritto privato internazionale. Stop ai conflitti sulle regole nei casi transfrontalieri

Eredità Ue, scatta la legge della «residenza abituale»

Dal 17 agosto in vigore il nuovo regolamento sulle successioni

Successioni internazionali più semplici perché dal 17 agosto prossimo si applicherà la legge del luogo di «residenza abituale». Da tale data infatti, per chi vive e opera nella Ue, non vi dovrebbero essere più dubbi su quale sia la legge applicabile alla successione mortis causa del signor Otto Müller, immaginario cittadino tedesco residente abitualmente in Italia, che lasci la moglie Bernadette (francese, sposata in Spagna) e due figli (Vladimir, nato in Russia ma residente in Messico, e John, nato in Inghilterra, ma residente in Serbia), la cui eredità sia composta da un conto corrente in una banca dell'Olanda, da una casa in Francia e da azioni di una società del Canada. L'«internazionalità» di una successione come quella appena descritta poteva in effetti dar luogo a un'inestricabile conflitto tra i giudici dei vari Paesi coinvolti (per ragioni soggettive o oggettive) da questa successione, poiché ciascuno di essi avrebbe individualmente applicato le regole del proprio diritto interno dettate per casi del genere.

Il 17 agosto 2015 - spinto dall'idea che l'odierna mobilità delle persone e dei patrimoni reclamava una omogeneità di disciplina - entra invece in vigore il Regolamento n. 615/2012, le cui norme, da tale data, costituiranno il diritto internazionale privato uniforme delle successioni a causa di morte nei Paesi Ue (escluse Inghilterra, Irlanda e Danimarca, che continueranno a utilizzare le proprie norme di diritto internazionale privato).

L'affermazione che il Regolamento n. 615/2012 detta il diritto internazionale privato Ue in materia di successione mortis causa significa che esso contiene (non le regole che disciplinano concretamente una data devoluzione ereditaria, ma) le regole in base alle quali si stabilisce di quale Paese sia la legge che deve disciplinare un dato caso (la legge applicabile a un dato rapporto, in base alla individuazione che ne faccia il diritto internazionale privato, è designata dai giuristi come la «legge materiale» di quel dato rapporto). In altri termini, la legge di diritto internazionale privato designa la legge materiale concretamente applicabile a una certa vicenda giuridica; la legge materiale è quella vigente nel Paese che viene indicato dalle norme di diritto internazionale privato come il Paese la cui legislazione è quella applicabile a un certo rapporto.

Ogni Paese ha una propria legge di diritto internazionale privato; in Italia si tratta della legge 218 del 31 maggio 1995, il cui articolo 46 si occupa appunto del problema di quale sia la legge materiale da applicare in Italia (in particolare, in un giudizio innanzi all'autorità giudiziaria italiana) per una successione ereditaria che, come quella dell'immaginario signor Otto Müller, esemplificata nell'esordio di questo articolo, presenti elementi di internazionalità (invero, se una successione non presenti caratteri di internazionalità, ma abbia solo elementi di diritto italiano, il diritto applicabile è evidentemente quello italiano, senza doversi porre problemi di diritto internazionale privato: si pensi alla morte di un cittadino italiano, residente in Italia, che lascia congiunti italiani e asset tutti allocati in Italia).

Ebbene, il pregio del Regolamento n. 615/2012 è proprio quello di superare le diverse norme di diritto internazionale privato vigenti nei Paesi Ue in materia di successione mortis causa, sostituendole con nuove norme di diritto internazionale privato, finalmente uniformi per tutti i Paesi Ue: non potrà più accadere, ad esempio, come può accadere fino al 16 agosto 2015, che la legislazione italiana dichiarasse applicabile il diritto successorio francese alla successione dell'immaginario cittadino francese Bernard Corlande, e che, al contempo, la legislazione successoria francese dichiarasse applicabile il diritto successorio italiano per i beni che detto signor Corlande abbia nel nostro Paese. In particolare, per noi italiani, con il Regolamento si avrà un epocale

CORRELATI

Meglio un lodo che un processo

Detassazione ad alto rischio

Made in verso il rinvio, domani vertice da Letta

L'Abc della comunitaria 2009

Soggiorni brevi: comunicazione entro otto giorni

cambiamento dello scenario che veniva delineato, nella vigenza della legge 218/1995, nel caso di una successione a causa di morte che presentasse elementi di internazionalità: fino al 17 agosto 2015, infatti, il criterio di “collegamento” utilizzato dalla legge italiana per individuare la legge applicabile a una successione internazionale è quello della “nazionalità” del defunto; in altri termini, ritornando all'esempio con cui è stato aperto questo articolo, la legge applicabile alla successione del signor Otto Müller che muoia prima del 17 agosto 2015 è quella della Germania.

Invece, se il decesso di questa persona avvenga dopo il 16 agosto 2015, il criterio di collegamento (e cioè la metodologia che la legge usa per stabilire quale sia la legge applicabile) muta radicalmente, poiché il Regolamento n. 650/2012 lo stabilisce con riferimento al nuovo concetto di “residenza abituale” del defunto: pertanto, utilizzando sempre il medesimo esempio, se gli eredi di Otto Müller litigassero in ordine alla devoluzione dell'eredità e la lite giungesse (come in effetti deve giungere, ai sensi del Regolamento n., 650/2012) nelle aule di giustizia italiane, il giudice italiano non applicherà più la legge tedesca per decidere la lite (come sarebbe avvenuto se il decesso si fosse verificato prima del 17 agosto 2015), ma dovrà applicare la legge italiana, in quanto legge vigente nel luogo in cui il defunto aveva la sua “residenza abituale”. A quest'ultimo concetto è dedicato l'articolo qui a fianco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani

Gli effetti. Per decidere su testamento, legittima e quote da attribuire

Le norme italiane si applicano agli stranieri che vivono qui

A partire dalle successioni che si apriranno dal 17 agosto 2015 in poi, dunque, i Paesi Ue riconosceranno come “legge materiale” di una successione ereditaria (e cioè la legge che, ad esempio, stabilisce chi sono gli **eredi legittimi** in mancanza di un **testamento e cosa spetta** a ciascuno di essi) quella vigente nel Paese in cui il defunto aveva stabilito la sua «residenza abituale». Pertanto, se muore il signor Mario Rossi, cittadino italiano che risiedesse abitualmente in Inghilterra, sarà la legge inglese a regolare la sua successione; se invece muore il signor Raul Olivares, cittadino spagnolo residente abitualmente in Italia, è la legge italiana quella che deve applicarsi. Il criterio di collegamento non cambia se si tratti del decesso di un soggetto che non sia cittadino di un Paese Ue o che non abbia la residenza abituale in un Paese Ue; e così sarà sempre la legge italiana a regolare la successione del canadese John Smith che risieda abitualmente a Venezia o del cinese Bing Tao che risieda abitualmente a Firenze. Ma, mentre nel caso della successione di Raul Olivares in tutta la Ue, per effetto del Regolamento n. 650/2012, non si dubita che sia la legge italiana quella che regola detta successione, nel caso di John Smith e di Bing Tao non è escluso che i giudici canadesi o cinesi la pensino diversamente sul punto di quale sia la legge da applicare alla successione dei loro cittadini residenti abitualmente in Italia.

Con l'entrata in vigore del Regolamento n. 650/2012 in Italia dovremo dunque iniziare a maneggiare questo concetto di «residenza abituale» finora sconosciuto alla materia della successione a causa di morte. Il Regolamento non ne dà una specifica definizione, ma offre comunque (nel suo ventitreesimo «Considerando») i parametri con i quali si deve giungere a stabilire dove una data persona abbia avuto la sua residenza abituale. Si può dunque affermare che, per aversi la residenza abituale di un individuo in un determinato luogo, dovrebbe sussistere una sua stretta e stabile relazione con quel territorio, ciò che si dovrebbe realizzare con il concorso di due elementi (l'uno oggettivo e l'altro soggettivo) di pari e imprescindibile rilevanza, vale a dire:

la circostanza oggettiva che un dato soggetto permanga stabilmente in un determinato luogo, situazione che si rileva prendendo in considerazione la durata della permanenza, le ragioni di essa e le sue caratteristiche (con la conseguenza che il concetto di residenza abituale non dovrebbe concretarsi se non si tratti di una situazione tendenzialmente permanente, come accade nel caso della presenza che una persona abbia in un dato luogo per ragioni di vacanza o di cura, e ciò anche se si tratti di una situazione che si protragga per un tempo non breve);

la circostanza soggettiva attinente alla effettiva intenzione di una data persona di voler stabilire la propria residenza in un dato luogo, al di fuori del Paese del quale tale persona abbia la cittadinanza.

Puntando sul criterio della residenza abituale si ha innegabilmente una situazione di minor certezza rispetto al previgente criterio della nazionalità, in quanto, mentre la cittadinanza è una situazione oggettiva, il concetto di residenza abituale costringe a un non facile (e opinabile) lavoro di ricerca del luogo in cui si trovava il centro degli interessi del defunto al tempo della sua morte. Tuttavia, il concetto di residenza abituale meglio indubbiamente si adatta all'obiettivo di ancorare la procedura successoria al luogo nel quale il defunto ha dispiegato i suoi interessi e i suoi affetti.

Volendo “tradurre” il concetto di residenza abituale con espressioni familiari al gergo giuridico italiano, ben si potrebbe dire che possa coincidere con il «domicilio» del *de cuius*, ove questi abbia vissuto nel luogo in cui egli abbia «stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi» (articolo 43 del Codice civile); altrimenti, se il *de cuius* lavorasse in un luogo (ad esempio in Svizzera) che egli raggiungesse con viaggi quotidiani dal luogo di residenza suo e della sua famiglia (ubicato invece in Italia), e

NAZIONALITÀ SUPERATA I nuovi parametri si basano sul luogo in cui si vive, se costituisce la sede principale dei propri affari e affetti

se nel luogo di lavoro egli non abbia esplicitato alcun altro interesse diverso dalla sua attività lavorativa (essendo stati concentrati nel luogo di residenza tutti gli interessi non meramente professionali di tale soggetto), si dovrebbe concludere che, in questo caso, il concetto di residenza abituale di cui al Regolamento n. 650/2012, coincide con il luogo in cui egli ha la propria «residenza» ai sensi della normativa civilistica italiana (e cioè il luogo di «dimora abituale»).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A.Bu.